

STATUTO
DELLA " FONDAZIONE GIUSEPPE E ADELE BARACCHI E.T.S. "
in forma abbreviata

" FONDAZIONE BARACCHI ETS "

ARTICOLO 1

Viene costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) una Fondazione Ente del Terzo Settore denominata

" FONDAZIONE GIUSEPPE E ADELE BARACCHI E.T.S. "
in forma abbreviata

" FONDAZIONE BARACCHI ETS ".

La Fondazione nasce su iniziativa e per volere del Commendator Giuseppe Baracchi, in forza di atto del 4 febbraio 1995 e riceve il riconoscimento della personalità giuridica in forza di Decreto del Ministro dell'Interno in data 9 maggio 1996.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede nel Comune di Bibbiena, attualmente alla Via Bosco di Casina n.12.

La sede legale potrà essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera dell'Organo Amministrativo senza che ciò comporti modifica statutaria. La Fondazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove sia in Italia che all'estero.

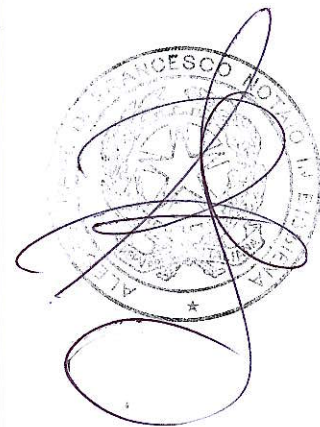
ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha come scopo principale l'attività di beneficenza finalizzata alla realizzazione di progetti di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

In particolare alla Fondazione è assegnato lo scopo di favorire e attuare iniziative di interesse solidaristico, sociale, culturale, scientifico, artistico e ricreativo sia a livello nazionale che nell'ambito della Provincia di Arezzo.

In particolare la Fondazione potrà promuovere ricerche scientifiche di particolare interesse sociale e svolgere azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, locali e nazionali, comprese quelle di cui al D. Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409; potrà altresì promuovere e organizzare mostre di pittura e scultura, concerti musicali e spettacoli teatrali, nonché corsi di studio e di perfezionamento in discipline artistiche e quant'altro abbia attinenza con quanto sopra. Potrà organizzare incontri e conferenze con la partecipazione di personaggi di particolare rilievo e potrà promuovere corsi di formazione e perfezionamento post-laurea.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure attraverso l'affidamento, il collegamento e



la erogazione gratuita di somme di denaro ad enti pubblici e privati, nonché ad istituzioni che operano nell'ambito del Terzo Settore per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per il perseguimento dei suesposti scopi, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post - universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti definiti con Decreto Ministeriale di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi che precedono potrà costituire fondi e acquistare immobili da destinare allo svolgimento delle diverse attività di utilità sociale e potrà inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, ad altre fondazioni, associazioni od Enti del Terzo Settore ai fini del conseguimento dei fini istituzionali.

In particolare la Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, da intendersi come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Ente al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale così come previsto e statuito dall'articolo 7 del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

In particolare si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche istituzionali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

ARTICOLO 5

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio è stato assicurato dal socio fondatore come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori incrementi deliberati dagli Organi della Fondazione.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, mobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal fondatore Commendator Giuseppe Baracchi e dai suoi familiari;
- dai beni immobili, mobili, dai valori mobiliari e dalle somme, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 6

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivati dal patrimonio di cui all'articolo 5;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

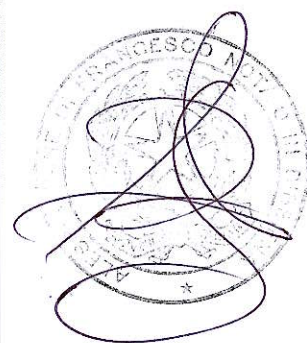
La Fondazione si obbliga ad impegnare ed impiegare gli utili derivanti dal patrimonio e da eventuali contributi, per lo svolgimento e la realizzazione delle attività istituzionali di utilità sociale e per quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Organo Amministrativo dovrà approvare il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno precedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Qualora la Fondazione abbia conseguito ricavi, rendite, proventi



o entrate comunque denominate, superiori ai limiti previsti tempo per tempo dalla Legge e ricorrendone i presupposti, dovrà essere redatto inoltre il Bilancio Sociale ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Inoltre, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di Legge tempo per tempo vigenti, la Fondazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio potrà avvenire entro il 30 giugno.

L'Organo Amministrativo della Fondazione dovrà redigere il bilancio annuale o, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, un rendiconto finanziario che dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o il rendiconto medesimo e dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In tale occasione, inoltre, si renderà noto il programma di attività e verrà pubblicato il calendario delle manifestazioni da svolgersi nei mesi successivi.

Tale rendiconto dovrà essere redatto seguendo i criteri di cassa e/o di competenza in conformità a quanto previsto dalla Legislazione tempo per tempo vigente in materia.

Il bilancio o il rendiconto approvato sarà disponibile per la visione presso la sede della Fondazione.

L'Organo Amministrativo dovrà documentare il carattere secondario delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

ARTICOLO 8

Organi permanenti della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, questi ultimi ove nominati.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, sia a vita che elettivi, non inferiore a tre (3) e non superiore a quindici (15), compresi il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri elettivi durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, impedimento o morte di un consigliere

elettivo in carica, il Consiglio nominerà con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei suoi componenti superstiti, il sostituto.

La durata dei Consiglieri sostitutivi di nomina elettiva sarà di cinque anni e potranno essere rieletti.

Possono decadere dalla carica di Amministratori, sia a vita che elettivi, coloro che siano interdetti, inabilitati, sottoposti a liquidazione giudiziale, condannati ad una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici, oppure che per tre Adunanze consecutive risultino assenti senza giustificato motivo o che si trovino nell'impossibilità definitiva di attendere alla funzione. Tale decadenza dovrà essere deliberata dal Consiglio medesimo, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei suoi membri. Alle operazioni di voto non potrà comunque partecipare il Consigliere interessato.

Agli eventuali conflitti di interessi dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2475 ter del Codice Civile.

Rivestono la carica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione, le due figlie del fondatore Commendator Giuseppe Baracchi e successivamente due dei discendenti in linea retta dello stesso fondatore, nominati a tale carica con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente al decesso o alle eventuali dimissioni della o delle figlie del fondatore dalla carica di Presidente e/o di Vice Presidente, potranno essere nominati a tali cariche anche membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con durata che sarà stabilita nella Delibera di nomina e comunque non superiore a cinque anni, sia che si tratti di membri elettivi che a vita e potranno essere rieletti.

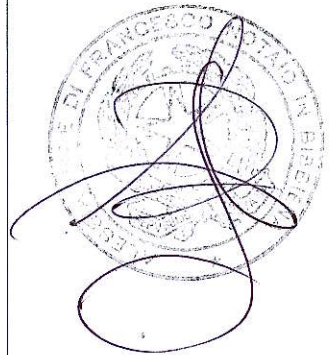
Sono nominati membri a vita del Consiglio di Amministrazione, oltre che le due figlie del fondatore Commendator Giuseppe Baracchi, il coniuge della figlia minore dello stesso fondatore, nonché, previa loro accettazione, i discendenti in linea retta del fondatore medesimo, purché maggiorenni. In caso di mancata accettazione, i discendenti in linea retta del fondatore potranno in ogni caso essere nominati quali membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei discendenti in linea retta del fondatore dovesse superare il numero massimo dei componenti di cui sopra, i membri a vita sopravvenuti subentreranno in carica in ordine cronologico solo a seguito di dimissione o decesso di altro consigliere a vita e con la precisazione che il subentro avverrà dal discendente più prossimo a quello più remoto.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera l'erogazione di somme finalizzate al raggiungimento



degli scopi della Fondazione;

- delibera e/o adotta ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Il Consiglio, può delegare parte delle sue funzioni ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché conferire mandati a intermediari finanziari per la custodia, amministrazione o gestione del patrimonio, ovvero per l'effettuazione di singoli atti di acquisto o vendita di valori mobiliari.

Qualora sia ritenuto utile al funzionamento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario generale, determinando la durata e le modalità di svolgimento dell'incarico; è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare comitati tecnici temporanei.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il mese di marzo il bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente;
- delibera sulla assunzione di dipendenti e collaboratori, nonché sulla attribuzione di specifici incarichi di collaborazione e/o professionali;
- delibera l'accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti e quindi delibera l'accettazione di eredità e legati e più in genere l'accettazione di eredità e lasciti comunque determinati;
- dispone in ordine alle modalità di investimento ed impiego del patrimonio, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili afferenti il patrimonio medesimo;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede alla istituzione e all'ordinamento degli insediamenti e degli uffici della Fondazione;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei suoi componenti;
- nomina con le stesse maggioranze previste al punto precedente, il o i componenti dell'Organo di Controllo, nonché il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Vice Presidente in aggiunta a quelli già spettanti per statuto;
- delibera il programma annuale delle attività ed il calendario delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le presiede e provvede altresì ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di urgenza è attribuita al Presidente la facoltà di adottare ogni provvedimento che ritenga necessario od opportuno, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al Vice Presidente sono attribuiti gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13

La rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Presidente della Fondazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

ARTICOLO 14

Nessun emolumento è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, né al Presidente, né al Vice Presidente della Fondazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per la Fondazione debitamente documentate.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del Giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte con un congruo preavviso (almeno tre giorni) e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare.

In caso di particolare urgenza, la convocazione sarà validamente effettuata con un preavviso minimo di ventiquattro (24) ore.

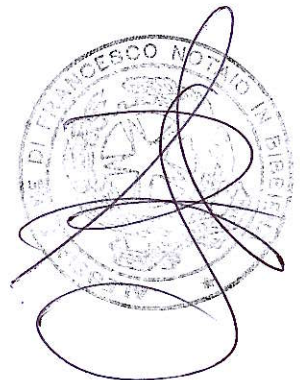
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, fatte salve quelle relative alle modifiche dello Statuto e alla nomina delle cariche degli Organi della Fondazione, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

La convocazione del Consiglio avviene a cura del Presidente, mediante lettera, inviata anche per posta elettronica, contenente l'indicazione specifica dell'Ordine del giorno con gli argomenti da trattare e comunicata ad ogni membro almeno tre giorni prima della riunione al domicilio risultante agli atti della Fondazione ovvero al domicilio anagrafico di ognuno dei componenti.

ARTICOLO 16

Nelle Fondazioni del Terzo Settore è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico.



I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica il disposto dell'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il o i componenti dell'Organo di controllo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina. Sono in ogni caso rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un organo incaricato della Revisione legale dei conti al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore. In tal caso tutti i suoi componenti devono rivestire la carica di revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e precisamente nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti posti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, viene nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 17

Tutte le delibere degli Organi della Fondazione possono tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità di trattamento dei loro rispettivi componenti, a condizione che il Presidente della riunione possa regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, ai quali dovrà essere consentito di seguire la discussione e partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere o

trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, l'Adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente numerati e sottoscritti dal Presidente in ogni pagina.

ARTICOLO 18

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Se lo scopo della Fondazione, così come delineato all'articolo 3 del presente statuto, dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, o quelle di scioglimento previste dall'articolo 28, primo Comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo Sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art.9 d.lgs. 117/2017.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle Leggi vigenti in materia, alle quali si fa espresso rinvio.

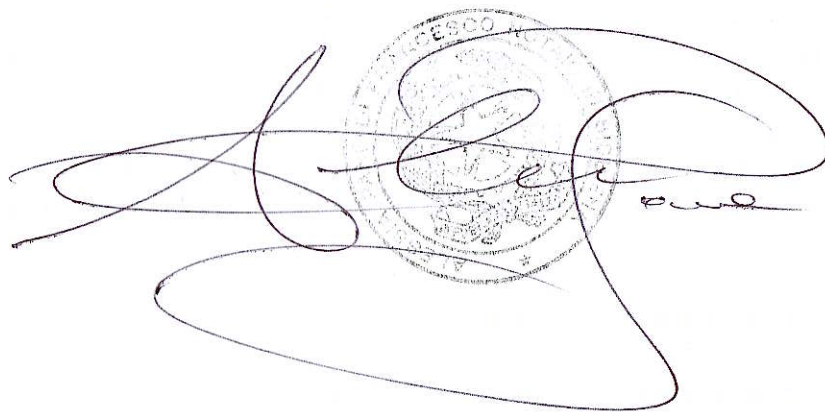
FIRMATO:

- SILVANA BARACCHI,
- SANDRA BARACCHI,
- RENATO ALTERINI,
- LUCA BERNARDINI,
- CLAUDIA BERNARDINI,
- FRANCESCA BERNARDINI,
- BENEDETTA ALTERINI,
- DILETTA ALTERINI,
- PAOLO MARRAGHINI,
- ALESSIA PANE, Notaio, Sigillo

Attesto, io sottoscritta Dr.ssa ALESSIA PANE, Notaio in Bibbiena, con studio alla Via Rignano n.17/b - Località Palazzetto, iscritta al Collegio Notarile di Arezzo, che la presente è copia fotostatica conforme all'originale documento che trovasi allegato sotto la lettera b) all'atto a mio rogito in data 13 dicembre 2025, Repertorio n.199/153, registrato ad Arezzo il 19 dicembre 2025 al n.14104/1T.

Si rilascia in tre fogli a richiesta di parte per gli usi consentiti.

Bibbiena, Località Palazzetto nel mio studio il Ventidue dicembre duemilaventicinque (22 - 12 - 2025)

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "ALESSIA PANE" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem. The signature is a complex, flowing script that loops around the seal.